

SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE

**Roma** 18 aprile 2012**Prot. n.** 09-12-007417Alle imprese di assicurazione  
che esercitano la r.c.auto con sede  
legale in Italia  
LORO SEDI**All.ti n.**Alle Rappresentanze per l'Italia delle  
Imprese di assicurazione con sede  
legale in uno Stato terzo rispetto allo  
S.E.E. che esercitano la r.c.auto in  
Italia  
LORO SEDIAlle  
Imprese di assicurazione con sede  
legale in un altro Stato membro dello  
S.E.E. che esercitano la r.c.auto in  
Italia  
LORO SEDIe p.c. Al Ministero dello Sviluppo  
Economico  
Via Molise, 2  
00187 – ROMA RM**Oggetto:** Vincolatività preventivi “tuOpreventivatOre”.

Questa Autorità sta ricevendo numerose segnalazioni di consumatori che lamentano il mancato riconoscimento, da parte di alcune imprese e intermediari, della vincolatività dei preventivi r.c.auto ottenuti mediante l'utilizzo del sistema “tuOpreventivatOre”, accessibile dai siti dell'ISVAP e del Ministero dello Sviluppo Economico. I consumatori lamentano l'applicazione di premi superiori rispetto a quelli risultanti dal preventivo.

In merito si ricorda che i preventivi elaborati dal “tuOpreventivatOre” sono vincolanti per le imprese per almeno 60 giorni dalla data di emissione e comunque non oltre la durata della tariffa in corso, a condizione che le informazioni fornite dall'utente siano esatte e documentate in sede di stipula del contratto.

In relazione a quanto sopra si chiede alle imprese in indirizzo di richiamare con urgenza le proprie reti distributive al rispetto della normativa in materia e, nel caso delle imprese che operano tramite vendita “diretta”, a verificare che le procedure adottate garantiscano il riconoscimento della vincolatività dei suddetti preventivi.

Si fa presente che in caso di stipula del contratto r.c. auto ad un premio più oneroso rispetto a quello indicato nel preventivo ottenuto tramite il servizio “tuOpreventivatOre”,

questa Autorità procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00, per violazione del combinato disposto dei citati articoli 131 e 136 comma 3-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e degli articoli 5 e 6 del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008.

La funzione reclami e la funzione *compliance* delle imprese in indirizzo sono tenute ad effettuare una verifica *ad hoc* sul rispetto di tali disposizioni e a riferire a questa Autorità sulle relative risultanze entro 30 giorni dal ricevimento della presente.

Distinti saluti

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)